

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E**  
**DELLA PESCA MEDITERRANEA**  
**STAGIONE VENATORIA 2016/2017**  
**REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA ARCIPELAGO DELLE EGADI**  
**MODIFICHE AL D.A. N.58 /GAB DEL 30 AGOSTO 2016**

**L'ASSESSORE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 37/Gab. del 7 luglio 2016 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2016/2017, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 58 /Gab. Del 30 agosto 2016 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2016/2017 nel isola di Pantelleria;

**VISTO** l'articolo 1, comma 5 bis della legge 157/1992;

**VISTO** il D.P.R.357/1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;

**VISTO** il D.M. 17/10/2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZPS e ZSC;

**VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

**CONSIDERATO** che l'attività agricola riveste una notevole importanza nell'economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in grado di salvaguardare e tutelare quel paesaggio agrario di rara bellezza che caratterizza l'isola di Pantelleria, contribuendo a prevenire fenomeni di erosione e di degrado ambientale;

**RITENUTO** che nell'isola di Pantelleria l'attività venatoria è un valido mezzo di controllo della fauna per la gestione di un ecosistema di per se alterato dall'assenza di grandi predatori naturali e che l'eventuale eccessiva proliferazione di specie come il coniglio selvatico può mettere a rischio colture di pregio, come la coltivazione della vite ad *alberello di Pantelleria*, dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità;

**RITENUTO**, per tale ragione, di dovere consentire l'attività venatoria all'esterno del Sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA 010030 Isola di Pantelleria ed area marina e terrestre, al fine di mitigare i possibili danni provocati alle colture ed all'ambiente in genere, a far data dal 24 settembre 2016;

**DECRETA**

**Art. 1-** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Art. 2-** A parziale modifica del D.A. n.58/Gab./2016, nelle more della istituzionalizzazione del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, così come citato nel richiamato Decreto, nel territorio esterno alla ZPS ITA 010030 – Isola di Pantelleria ed area marina e terrestre, l'esercizio venatorio può essere praticato a partire dal 24 settembre 2016;

**Art. 3-** Nel territorio di cui all'art. 2, dal 24 settembre 2016 sino al 29 settembre 2016 la caccia è consentita esclusivamente al coniglio selvatico ed il cacciatore può abbattere un massimo di n. 3 conigli per giornata di caccia;

**Art. 5-** L'attività venatoria è vietata in presenza di colture con frutti pendenti;

**Art. 6-** Per quanto altro compatibile con le presenti disposizioni, continuano a trovare applicazione i propri Decreti 37/Gab 2016 e 58/Gab/2016;

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla GURS e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. La pubblicazione sul sito web dell'Assessorato ha validità legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo 20 SET. 2016



L'Assessore

*n. Antonello Cracolici*